

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA n.rge 50 2000

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Alessia Romeo, viste le note scritte depositate dalla debitrice opponente, dal creditore procedente e dai creditori intervenuti a seguito del decreto di sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ex art. 127 ter cpc;

letta la relazione del professionista delegato;

così dispone:

Con opposizione depositata in data 2 agosto 2024 [REDACTED] ha impugnato il verbale del 15 luglio 2024 con il quale il GE, preso atto del deposito della perizia integrativa, avvenuto in data 27 giugno 2024, ha ritenuto che non sussistessero profili ostativi alla vendita.

In particolare, secondo parte opponente non ci sarebbero i presupposti per procedere alla vendita dell'immobile pignorato per incertezza in ordine alla proprietà del cortiletto, tenuto conto che la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Catania è stata impugnata con ricorso per revocazione.

I creditori [REDACTED]

[REDACTED] costituendosi in giudizio hanno contestato l'avversa opposizione chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondata.

L'opposizione appare *prima facie* infondata e va rigettata per i motivi che seguono.

Va, in particolare osservato, che l'esperto nominato, con relazione integrativa del 27 giugno 2024 ha individuato esattamente l'estensione del cortiletto di proprietà dell'esecutata sulla base di quanto accertato con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2380/2017 confermata in Cassazione con la sentenza n. 28666/2023. Sotto questo profilo non può ritenersi dirimente e ostativa alla vendita la circostanza che è pendente il giudizio di revocazione avverso la sentenza della Suprema Corte. Peraltro è documentato che la Suprema Corte con provvedimento ex art. 380 bis cpc ha formulato una proposta di definizione evidenziando l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per inesistenza degli errori revocatori lamentati da [REDACTED]

Di conseguenza, alla luce dei chiarimenti resi dall'esperto con la relazione integrativa del 27 giugno 2024 devono ritenersi superate le questioni attinenti alla corretta individuazione del cortile di proprietà dell'esecutata. Peraltro le osservazioni alla perizia di stima hanno trovato puntuali risposte e chiarimenti da parte dell'esperto (cfr. perizia integrativa versata in atti).



Infine, parte opponente ha reiterato le contestazioni avverso la posizione creditoria di [REDACTED]

L'opposizione sotto questo profilo va dichiarata inammissibile in quanto volta a reiterare motivi di opposizione già proposti e decisi sia dal Ge che dal collegio in sede di reclamo.

L' inammissibilità dell'opposizione, infatti, discende dall'operatività del cd. "giudicato cautelare interno", (si cfr. il disposto dell'art. 669 *septies* c.p.c, applicabile per identità di ratio), laddove subordina la riproposizione dell'istanza cautelare al verificarsi di mutamenti delle circostanze o alla deduzione di nuove ragioni di fatto e di diritto.

Con le note ex art. 127 ter cpc, [REDACTED] ha contestato l'intervento di [REDACTED] in quanto secondo la prospettazione dell'opponente l'intervento sarebbe illegittimo per pendenza del giudizio di estinzione della presente procedura esecutiva.

L'eccezione non può essere condivisa.

Ed infatti, l'art. 295 c.p.c. disciplina l'ipotesi di sospensione necessaria del processo di cognizione ogni qualvolta penda, dinanzi allo stesso giudice o ad un giudice diverso, una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Ebbene, tale disposizione non è applicabile al processo esecutivo, in quanto trattasi di procedimento volto a dare attuazione all'ordine contenuto nel titolo esecutivo, sicché il GE può sospendere il processo solo ai sensi dell'art. 623 e 624 cpc. Di conseguenza, in assenza di una pronuncia che dichiari l'estinzione del presente giudizio, devono ritenersi legittimi gli interventi successivi dei creditori.

Infine [REDACTED] ha contestato il diritto di [REDACTED] deducendo l'illegittimità della sentenza n. 1633/2024 con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'intervento di [REDACTED]. Sotto questo profilo va evidenziato che ogni profilo di illegittimità o contestazione avverso la Sentenza del Tribunale di Siracusa dovrà essere svolta con gli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto in questa sede il GE può solo prendere atto che in sede di cognizione è stata accertata la legittimità dell'intervento di [REDACTED]

Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata.

Quanto alla richiesta di indicazione dei costi di costruzione del muro di recinzione tra l'immobile in esecuzione e quello confinante di proprietà dei creditori intervenuti va disposto il richiamo dell'esperto affinché chiarisca se trattasi di costruzione necessaria indicando i costi da porre a carico dell'eventuale aggiudicatario da detrarre dal prezzo di stima.



P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Fissa il termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrenti dalla scadenza del termine per la proposizione di impugnazione avverso il presente provvedimento, ovvero, nel caso di avvenuta proposizione dell'impugnazione, dalla comunicazione della relativa ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163*bis* c.p.c. ridotti della metà.

Visto l'art. 91 c.p.c.,

Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite della presente fase sommaria nei confronti di [REDACTED] che liquida nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiarato antistatario;

Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite della presente fase sommaria nei confronti di [REDACTED] che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiarato antistatario;

Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite della presente fase sommaria nei confronti dei creditori intervenuti [REDACTED] che liquida nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;

Onera l'esperto stimatore, con relazione da depositare entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, a chiarire se è necessaria, o meno, la costruzione del muro di confine tra l'immobile dell'esecutata e quello dei creditori intervenuti, indicandone i costi da porre a carico dell'eventuale aggiudicatario e, quindi, da detrarre dal prezzo di stima.

Rimette gli atti al delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita che avranno luogo all'esito del deposito della relazione dell'esperto sopra indicata e previa relazione riepilogativa del professionista delegato da depositare nel fascicolo telematico.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite, all'esperto e al professionista delegato.

Siracusa, 02/11/2024

Il giudice dell'esecuzione
Alessia Romeo

